

# **REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA RETE ASSOCIATIVA “FEDERAZIONE NAZIONALE TRA LE AVO - ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI” - FEDERAVO -**

**Approvato dall'Assemblea dei Soci del 12 dicembre 2024**

Il presente Regolamento contiene le disposizioni attuative dello Statuto della “Federazione Nazionale tra le AVO - Associazione Volontari Ospedalieri”, in sigla “Federavo”, da qui in avanti indicata anche come “Associazione” o “Federavo”.

## **Articolo 1 - Logo, marchio e testata “Nuovo Noi Insieme”**

1. Il marchio dell'AVO è registrato presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
2. Il marchio figurativo AVO è costituito dall'elemento verbale stilizzato “AVO” in carattere stampatello maiuscolo e in colore verde. La lettera “V” dell'elemento verbale “AVO” è raffigurata mediante l'immagine stilizzata di due mani strette tra loro rispettivamente di colore verde e rosso: colori in pantone Solid Coated 7731c per il verde e 711c per il rosso. Sottostante la parola “AVO” è presente l'elemento verbale stilizzato “Associazione Volontari Ospedalieri” in font “Miso light” carattere corsivo minuscolo e colore nero.
3. Il logo delle AVO territoriali e regionali è costituito dal marchio figurativo AVO così come descritto al precedente comma 2; sottostante la parola “AVO” è inoltre presente l'elemento verbale stilizzato riferito alla località o alla regione in carattere stampatello maiuscolo e la sigla ODV.
4. Il logo di Federavo è costituito dal marchio figurativo AVO così come descritto al precedente comma 2; sottostante la parola “AVO” è inoltre presente l'elemento verbale stilizzato “FEDERAVO” in carattere stampatello maiuscolo. Fintantoché la Federavo conservi l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore come organizzazione di volontariato, l'acronimo “ODV” deve essere inserito, in carattere stampatello maiuscolo, dopo la parola “FEDERAVO”.
5. La Federavo detiene la proprietà esclusiva del bollettino “Nuovo Noi Insieme”, registrato al Tribunale di Milano n. 285 del 6/10/2015.

## **Articolo 2 - Modalità e procedura di ammissione delle AVO regionali**

1. Nel momento in cui un'AVO regionale è ammessa come associata, le AVO territoriali che hanno sede in quella regione o provincia autonoma aderiscono all'AVO regionale così costituita e riconosciuta, che diviene il riferimento per quel territorio.
2. Federavo comunica per iscritto all'AVO territoriale l'avvenuta variazione nel rapporto associativo e i conseguenti nuovi obblighi in tema di pagamento della quota associativa.

## **Articolo 3 - Diritto di esame dei libri sociali**

1. Il diritto di esaminare i libri sociali è azionato su domanda dell'associazione federata in conformità a quanto previsto dallo Statuto della stessa, ed è esercitato nel concreto dal Presidente dell'ente associato, oppure da un suo delegato.
2. La presa di visione dei libri sociali è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Nazionale. Gli associati possono avere copia dei documenti richiesti. Gli associati che visionano i documenti devono firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non possono in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.

#### **Articolo 4 - Cause di cessazione del rapporto associativo: recesso e decadenza**

1. Nel caso in cui un'AVO territoriale receda da Federavo, il Consiglio Nazionale comunica per iscritto il recesso all'AVO regionale di riferimento affinché questa provveda alla cancellazione dell'ente anche dal proprio libro degli associati. Allo stesso modo, qualora un'AVO territoriale receda da un'AVO regionale, il Consiglio Direttivo dell'AVO regionale comunica per iscritto il recesso a Federavo affinché questa provveda alla cancellazione dell'ente anche dal proprio libro degli associati.  
1-bis. Nel caso di recesso da parte di un'AVO regionale, le AVO territoriali associate ad essa rimangono associate a Federavo sempre che mantengano i requisiti richiesti per l'ammissione.
2. Nel caso di scioglimento o perdita dei requisiti necessari per l'ammissione da parte di un'AVO territoriale, il Consiglio Nazionale comunica per iscritto la decadenza all'AVO regionale di riferimento affinché questa provveda alla cancellazione dell'ente anche dal proprio libro degli associati. Allo stesso modo, qualora un'AVO territoriale decada da un'AVO regionale per scioglimento o perdita dei requisiti necessari per l'ammissione, il Consiglio Direttivo dell'AVO regionale comunica per iscritto la decadenza a Federavo affinché questa provveda alla cancellazione dell'ente anche dal proprio libro degli associati.  
2-bis. Nel caso di scioglimento o perdita dei requisiti necessari per l'ammissione da parte di un'AVO regionale, la decadenza non si estende alle AVO territoriali associate ad essa, le quali rimangono associate a Federavo sempre che mantengano i requisiti richiesti per l'ammissione alla stessa.
3. Nel caso in cui un'AVO territoriale decada da Federavo per mancato pagamento della quota associativa annuale, il Consiglio Nazionale comunica la decadenza all'AVO regionale di riferimento affinché questa provveda alla cancellazione dell'ente anche dal proprio libro degli associati. Allo stesso modo, qualora un'AVO territoriale decada da un'AVO regionale per mancato pagamento della quota associativa annuale, il Consiglio Direttivo dell'AVO regionale comunica la decadenza a Federavo affinché questa provveda alla cancellazione dell'ente anche dal proprio libro degli associati.  
3-bis. Nel caso in cui un'AVO regionale decada da Federavo per mancato pagamento della quota associativa annuale, la decadenza non si estende alle AVO territoriali associate ad essa, le quali rimangono associate a Federavo purché siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

#### **Articolo 5 - Sospensione del rapporto associativo**

1. Nel caso in cui Federavo sospenda un'AVO territoriale, gli effetti e le conseguenze della sospensione si estendono anche al rapporto che l'AVO territoriale ha con l'AVO regionale di riferimento. A tal fine, il Consiglio Nazionale comunica all'AVO regionale, entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione, il provvedimento di sospensione adottato nei confronti dell'AVO territoriale.
2. Nel caso in cui venga sospesa un'AVO regionale, gli effetti e le conseguenze della sospensione non si estendono anche alle AVO territoriali associate ad essa.

## **Articolo 6 - Cause di cessazione del rapporto associativo: esclusione**

1. Nel caso in cui un'AVO territoriale venga esclusa da Federavo, il Consiglio Nazionale comunica, entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione, l'esclusione all'AVO regionale di riferimento affinché questa provveda alla cancellazione dell'ente anche dal proprio libro degli associati. Allo stesso modo, qualora un'AVO territoriale venga esclusa da un'AVO regionale, il Consiglio Direttivo comunica, entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione, l'esclusione a Federavo affinché questa provveda alla cancellazione dell'ente anche dal proprio libro degli associati.

1-bis. Nel caso in cui un'AVO regionale venga esclusa da Federavo, l'esclusione non si estende alle AVO territoriali associate ad essa, le quali rimangono associate a Federavo sempre che mantengano i requisiti richiesti per l'ammissione.

## **Articolo 7 - Commissariamento**

1. Il Consiglio Nazionale, nel momento in cui dispone il commissariamento, informa il Presidente e il Consiglio Direttivo dell'AVO interessata oltre al Collegio Nazionale dei Probiviri, al quale vengono inviati gli atti dispositivi del commissariamento. Se si tratta di AVO territoriale, il Consiglio Nazionale deve informare anche l'AVO regionale a cui l'AVO territoriale aderisce. Il Consiglio Nazionale effettua le comunicazioni previste in questo comma a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

2. Il ricorso contro il commissariamento deve essere proposto per iscritto entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al Collegio Nazionale dei Probiviri e al Consiglio Nazionale. Il Collegio Nazionale dei Probiviri si pronuncia entro e non oltre i 10 (dieci) giorni successivi alla presentazione del ricorso, motivando la propria decisione. In pendenza delle tempistiche menzionate in tale comma il commissariamento è sospeso, tranne nelle situazioni in cui si renda necessario un intervento urgente in conseguenza di atti e comportamenti che possano determinare un pregiudizio grave ed immediato: in tali circostanze, che devono essere motivate dal Consiglio Nazionale, il commissariamento è effettivo fin da subito, fatta salva comunque la possibilità di ricorrere al Collegio Nazionale dei Probiviri.

3. I termini di durata del commissariamento, previsti all'articolo 13, comma 4 dello Statuto, decorrono dalla data in cui il Consiglio Nazionale dispone il commissariamento, comunicandolo alla struttura interessata. Se si tratta di AVO territoriale, il Consiglio Nazionale deve informare anche l'AVO regionale a cui l'AVO territoriale aderisce.

## **Articolo 8 - L'Assemblea Nazionale: composizione, modalità di convocazione e funzionamento**

1. La delega ad altro associato a partecipare all'Assemblea deve essere scritta, firmata e redatta secondo le modalità e il formato predisposto dal Consiglio Nazionale: non sono ammesse le deleghe in bianco. La delega al Presidente o al Vicepresidente di altra associazione federata non è ammessa per le elezioni degli organi sociali, durante le quali possono quindi esprimere il voto solamente il Presidente dell'associazione federata e, in caso di sua impossibilità, il Vicepresidente della medesima associazione federata. La delega non può inoltre essere conferita a coloro che ricoprono cariche sociali e agli eventuali dipendenti di Federavo.

2. Nei casi di cui all'articolo 15, comma 4 lettere a), b) e c) dello Statuto, il Presidente Nazionale deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente Nazionale non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Collegio Nazionale dei Probiviri deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza del termine precedente.

3. La condizione essenziale per la validità delle Assemblee svolte in audio o video conferenza, o in modalità mista, è che sia possibile verificare l'identità degli associati che partecipano e votano, sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e modalità di validazione delle votazioni. Le modalità di intervento e svolgimento sono comunicate nell'avviso di convocazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa viene dichiarata sospesa dal Presidente Nazionale o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione sono considerate valide.

### **Articolo 9 - L'Assemblea Nazionale: regole di voto**

1. Per la validità del voto in modalità elettronica è necessario l'utilizzo di una piattaforma certificata che permetta di identificare il votante, garantisca la regolarità delle operazioni di voto e la segretezza dello stesso.

### **Articolo 10 - Il Consiglio Nazionale: competenze e regole di funzionamento**

1. Nel caso in cui almeno 1/3 (un terzo) dei componenti aventi diritto di voto chieda la convocazione del Consiglio Nazionale, il Presidente Nazionale deve provvedere alla convocazione dello stesso, il quale deve svolgersi entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Collegio Nazionale dei Probiviri deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Nazionale, il quale deve svolgersi entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine precedente.

2. La convocazione del Consiglio Nazionale avviene per avviso scritto inviato ai consiglieri a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata (PEC) almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i componenti del Consiglio Nazionale con diritto di voto.

3. La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Nazionale per 3 (tre) volte consecutive, se non giustificata da fondati motivi, determina la decadenza del consigliere assente, con deliberazione adottata dal Consiglio nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

### **Articolo 11 - Il Consiglio Nazionale: cause di incompatibilità e requisiti per l'elezione**

1. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

2. Non può essere eletta consigliere la persona che si trova in una delle condizioni previste dall'articolo 14, commi 3 e 4 dello Statuto. Sono sospesi pro tempore dalla carica di consigliere, e quindi dalle relative funzioni, coloro che si candidano a competizioni elettorali di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale o comunale.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2 dello Statuto, possono candidarsi alla carica di consigliere le persone che siano in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

- a) risultare associato ad un'associazione federata da almeno 3 (tre) anni senza interruzioni;
- b) non aver riportato sanzioni disciplinari nell'associazione federata di appartenenza;
- c) aver svolto incarichi di responsabilità, quale componente dell'organo amministrativo, in un'AVO regionale o territoriale per almeno 3 (tre) anni;

- d) aver svolto, con continuità almeno per 2 (due) anni negli ultimi 3 (tre), servizio come volontario all'interno della rete Federavo;
  - e) presentare un programma da sviluppare in caso di elezione.
4. Alla carica di consigliere ordinario, disciplinata dall'articolo 18, comma 3, lettera a) dello Statuto, le AVO regionali non possono candidare i rispettivi Presidenti.
5. Non si possono candidare alla carica di consigliere i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri e dell'Organo di Controllo, qualora quest'ultimo sia stato nominato.

### **Art. 12 - Il Consiglio Nazionale: procedura e modalità di elezione**

1. Il Consiglio Nazionale uscente stabilisce la data delle elezioni almeno 150 (centocinquanta) giorni prima della scadenza del relativo mandato. L'Assemblea elettiva deve comunque svolgersi almeno entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del mandato del Consiglio Nazionale in carica.
2. Nel periodo intercorrente fra la scadenza del mandato e l'elezione del nuovo Consiglio Nazionale, quello precedente rimane in carica in regime di *prorogatio*, con la possibilità di svolgere solamente compiti di ordinaria amministrazione. La data dell'Assemblea elettiva costituisce la data di inizio del mandato del nuovo Consiglio Nazionale.
3. Per quanto riguarda l'elezione dei consiglieri ordinari, disciplinati dall'articolo 18, comma 3, lettera a) dello Statuto, le associazioni federate possono indicare un solo candidato alla carica di consigliere. La scheda elettorale deve presentare il nome e cognome di ogni candidato, con un'indicazione della regione o provincia autonoma di riferimento dell'associazione federata di cui sono espressione. Il numero massimo di preferenze assegnabili da ogni elettore non può essere superiore al numero dei consiglieri ordinari indicati in statuto, cioè 10 (dieci).  
Risultano eletti nel Consiglio Nazionale i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Qualora gli eletti non siano espressione di almeno 6 (sei) associazioni federate provenienti da regioni o province autonome differenti, sono proclamati eletti i candidati fintantoché non sia raggiunta la rappresentatività richiesta di almeno 6 (sei) diverse regioni o province autonome, sulla base dei voti ricevuti, fermo restando il numero di 10 (dieci) componenti. Qualora le associazioni federate che hanno proposto una candidatura provengano da meno di 6 (sei) regioni o province autonome, vale lo stesso principio menzionato al precedente capoverso, per cui è comunque proclamato eletto almeno un candidato per ciascuna regione o provincia autonoma, sulla base dei voti ricevuti, fermo restando il numero di 10 (dieci) componenti.
4. Per quanto riguarda l'elezione del Portavoce della Conferenza delle Regioni, la scheda elettorale, distinta da quella precedente, deve presentare il nome e cognome dei candidati proposti dalla Conferenza delle Regioni. Ciascun elettore può assegnare al massimo 1 (una) preferenza e risulta eletto nel Consiglio Nazionale il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti.
5. L'elezione dei componenti il Consiglio Nazionale avviene con voto segreto. Per semplificare le operazioni di voto e garantire la possibilità di votare anche a chi non potesse presenziare di persona, si devono preferire modalità di voto elettronico per tutti. Per evitare potenziali identificazioni dei votanti non sono ammesse modalità di voto ibride (sia in presenza che telematico).
6. Sono considerate nulle le schede che identificano il votante ovvero che contengono elementi estranei all'operazione di voto.
7. Sia nel caso dei consiglieri ordinari che nel caso del Portavoce della Conferenza delle Regioni, in caso di parità di voti fra uno o più candidati prevale quello che è da più tempo associato alla propria associazione federata.
8. Per quanto riguarda il computo del numero massimo di mandati consecutivi che i componenti del Consiglio Nazionale possono effettuare, è considerato ricoperto per intero il mandato in cui la persona

ha svolto almeno la metà dello stesso, sulla base della sua durata ordinaria; non è invece considerato effettuato, e quindi non viene computato nel conteggio del numero massimo di mandati consecutivi previsto da statuto, il mandato in cui la persona ha svolto meno della metà dello stesso, sulla base della sua durata ordinaria.

### **Articolo 13 - La Commissione Elettorale Nazionale**

1. La Commissione Elettorale Nazionale (d'ora in avanti indicata anche come "Commissione") è nominata ogniqualvolta si debba tenere un'elezione del Consiglio Nazionale, del Collegio Nazionale dei Probiviri e dell'eventuale Organo di Controllo.
2. La Commissione deve svolgere il proprio compito in modo autonomo ed indipendente da ogni altro organo di Federavo, e deve agire in modo trasparente ed imparziale.
3. Non possono far parte della Commissione i componenti in carica dell'organo per cui viene svolta l'elezione e coloro che si candidano. I membri della Commissione non hanno diritto di elettorato passivo.
4. La Commissione nomina al suo interno il Presidente.
5. La Commissione ha il compito di:
  - a) verificare il diritto di elettorato attivo degli associati, attingendo dal registro delle associazioni federate e da quelli contabili presso la Federavo;
  - b) verificare il diritto di elettorato passivo, potendo esigere adeguata e comprovata certificazione dall'associazione federata di appartenenza del candidato;
  - c) verificare in generale la regolarità delle candidature pervenute, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto e dal presente Regolamento.
6. Per l'elezione del Consiglio Nazionale, la Commissione deve essere costituita almeno 120 (centoventi) giorni prima della data di riunione dell'Assemblea elettiva.

Almeno 90 (novanta) giorni prima della data di riunione dell'Assemblea elettiva la Commissione emana il bando per le candidature ed invia a tutti gli associati un avviso a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata (PEC), controllando inoltre che ne sia data notizia sul sito internet di Federavo. Entro lo stesso termine la Commissione invia alla Conferenza delle Regioni un avviso a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata (PEC), invitandola a presentare le candidature alla carica di Portavoce della stessa Conferenza.

Le associazioni federate che intendono presentare la candidatura a consigliere ordinario devono presentare comunicazione scritta, a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata (PEC), alla segreteria di Federavo almeno 30 (trenta) giorni prima della data di riunione dell'Assemblea elettiva. Le candidature devono essere corredate dal *curriculum vitae* del candidato e da una dichiarazione che descriva sinteticamente il programma rispetto al quale la persona intende impegnarsi nel corso del suo mandato.

Allo stesso modo, la Conferenza delle Regioni deve presentare alla segreteria di Federavo una lista con almeno 2 (due) candidati al ruolo di Portavoce della Conferenza stessa, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di riunione dell'Assemblea elettiva. Anche in tal caso, le candidature devono essere corredate dal *curriculum vitae* del candidato e da una dichiarazione che descriva sinteticamente il programma rispetto al quale la persona intende impegnarsi nel corso del suo mandato.

La Commissione comunica alle Associazioni federate almeno 10 (dieci) giorni prima della data di riunione dell'Assemblea elettiva le liste dei candidati con un avviso a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata (PEC), dandone contestualmente notizia sul sito internet di Federavo. Le liste devono rimanere pubblicate in detto sito almeno fino alla data di riunione dell'Assemblea elettiva.

7. Per l'elezione del Consiglio Nazionale, la Commissione si compone di 3 (tre) membri, scelti fra le persone associate agli enti aderenti alla rete Federavo, di cui:

- a) 2 (due) nominati dalla Conferenza delle Regioni;
- b) 1 (uno) nominato dal Collegio Nazionale dei Probiviri.

8. Per l'elezione del Collegio Nazionale dei Probiviri e dell'eventuale Organo di Controllo, la Commissione si compone di 3 (tre) membri, scelti fra le persone associate agli enti aderenti alla rete Federavo, di cui:

- a) 2 (due) nominati dalla Conferenza delle Regioni;
- b) 1 (uno) nominato dal Consiglio Nazionale.

9. Lo scrutinio dei voti deve essere effettuato immediatamente dopo la fine delle operazioni di voto e deve essere pubblico. La Commissione redige verbale di tutte le operazioni elettorali.

10. La proclamazione degli eletti viene comunicata alle associazioni federate e resa pubblica anche attraverso il sito internet di Federavo. Nel caso di rinuncia alla carica, l'eletto viene sostituito seguendo l'ordine della graduatoria dei non eletti.

11. terminate le operazioni di scrutinio, le schede votate vengono chiuse in un plico sigillato con le firme dei componenti della Commissione e conservate presso la sede legale di Federavo.

12. La Commissione conclude il suo mandato con l'insediamento dell'organo sociale, salvo quanto previsto al comma successivo.

13. I ricorsi avverso il risultato delle elezioni devono essere presentati, entro 7 (sette) giorni dalla proclamazione degli eletti, alla Commissione che procederà, entro lo stesso termine, alla presenza del ricorrente e di tutti coloro che hanno interesse, ad un ulteriore conteggio delle schede.

#### **Articolo 14 - La Conferenza delle Regioni**

1. Nel caso in cui almeno 1/3 (un terzo) dei componenti chieda la convocazione della Conferenza delle Regioni, il Portavoce deve provvedere alla convocazione della stessa, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Portavoce non provveda alla convocazione nei termini indicati, il componente più anziano di età deve procedere in sua vece alla convocazione della Conferenza, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

2. La convocazione della Conferenza delle Regioni avviene per avviso scritto inviato dal Portavoce ai componenti a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata (PEC) almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i componenti della Conferenza delle Regioni.

3. L'avviso di convocazione è inviato, con le tempistiche indicate al precedente comma, al Consiglio Nazionale.

4. Il Presidente Nazionale può partecipare alle sedute della Conferenza delle Regioni.

#### **Articolo 15 - Cessazione dalla carica e sostituzione dei membri del Consiglio Nazionale**

1. Nel caso in cui, per uno o più dei motivi indicati all'articolo 23, comma 1 dello Statuto, cessi dall'incarico uno o più componenti il Consiglio Nazionale, lo stesso Consiglio provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione svoltasi, fermo restando, per i consiglieri ordinari e ove possibile, il rispetto della provenienza territoriale come previsto dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo del presente Regolamento. Tale modalità di sostituzione si

applica sia ai consiglieri ordinari che al Portavoce della Conferenza delle Regioni. I consiglieri così sostituiti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Nazionale vigente.

In caso di rifiuto, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si provvede alla sostituzione tramite una nuova elezione, da svolgersi normalmente alla prima Assemblea ordinaria utile, oppure entro 120 (centoventi) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione nel caso in cui fra i consiglieri cessati vi sia solo o anche il Portavoce della Conferenza delle Regioni. Si applicano le regole e le tempistiche di cui agli articoli 12 e 13 del presente Regolamento, in quanto compatibili. Fino alla nuova elezione il Consiglio Nazionale rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Nazionale vigente.

2. Nel caso in cui, per uno o più dei motivi indicati all'articolo 23, comma 1 dello Statuto, cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri così come definita dall'articolo 23, comma 3 dello Statuto, l'intero Consiglio Nazionale si intende decaduto. Il Presidente o, in subordine, il Vicepresidente deve convocare l'Assemblea ordinaria la quale deve svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Nazionale, e la Commissione elettorale deve essere costituita entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione. Si applicano le regole e le tempistiche di cui agli articoli 12 e 13 del presente Regolamento, in quanto compatibili.

### **Articolo 16 - Il Collegio Nazionale dei Proviviri**

1. Le cause di incompatibilità e i requisiti per l'elezione previsti per il Consiglio Nazionale dall'articolo 11, commi 1, 2 e 3 del presente Regolamento si applicano anche ai componenti il Collegio Nazionale dei Proviviri che siano associati alla rete Federavo. Per il componente esterno alla rete Federavo si applicano comunque le cause di incompatibilità previste dall'articolo 11, commi 1 e 2 del presente Regolamento.

2. Non si possono candidare alla carica di componente del Collegio Nazionale dei Proviviri i membri del Consiglio Nazionale e dell'Organo di Controllo, qualora quest'ultimo sia stato nominato, oltre ai componenti degli organi di amministrazione delle associazioni federate.

3. La data delle elezioni del Collegio Nazionale dei Proviviri è decisa dal Consiglio Nazionale almeno 150 (centocinquanta) giorni prima della scadenza del mandato del Collegio. L'Assemblea elettiva deve comunque svolgersi almeno entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del mandato del Collegio Nazionale dei Proviviri in carica. Nel periodo intercorrente fra la scadenza del mandato e l'elezione del nuovo Collegio Nazionale dei Proviviri, quello precedente rimane in carica in regime di *prorogatio*. La data dell'Assemblea elettiva costituisce la data di inizio del nuovo mandato.

4. La Commissione Elettorale, costituita almeno 120 (centoventi) giorni prima della data di riunione dell'Assemblea elettiva, deve promuovere, almeno 90 (novanta) giorni prima della stessa data, una comunicazione pubblica al fine di raccogliere possibili candidature per l'elezione del componente esterno alla rete Federavo ed inviare a tutti gli associati, entro lo stesso termine, un avviso a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata (PEC), al fine di raccogliere possibili candidature per l'elezione dei 2 (due) componenti che devono essere eletti fra gli associati della rete Federavo. Dell'elezione è data notizia anche sul sito internet di Federavo.

Le candidature per l'elezione del componente esterno e dei 2 (due) componenti associati alla rete Federavo devono pervenire per iscritto, a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata (PEC), alla segreteria di Federavo almeno 30 (trenta) giorni prima della data di riunione dell'Assemblea elettiva. Per quanto riguarda i componenti associati, la candidatura è presentata dalle associazioni federate, le quali possono indicare solamente un candidato ciascuna. Le candidature devono essere corredate dal *curriculum vitae* del candidato.

La Commissione comunica alle Associazioni federate almeno 10 (dieci) giorni prima della data di riunione dell'Assemblea elettiva le liste dei candidati con un avviso a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata (PEC), dandone contestualmente notizia sul sito internet di Federavo. Le liste devono rimanere pubblicate in detto sito almeno fino alla data di riunione dell'Assemblea elettiva.

Sono previste 2 (due) schede elettorali, una per i candidati esterni e una per i candidati associati alla rete Federavo. Ogni scheda deve presentare il nome e cognome di ogni candidato. Il numero massimo di preferenze complessivamente assegnabili da ogni elettore non può essere superiore al numero dei Proviviri indicati in statuto, cioè 3 (tre), 1 (una) per la scheda contenente i candidati esterni e 2 (due) per la scheda contenente i candidati associati. Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra uno o più candidati, prevale il più giovane d'età. Si applica quanto previsto dall'articolo 12, commi 5, 6 e 8 e dall'articolo 13, commi 9, 10, 11, 12 e 13 del presente Regolamento.

5. Salvo quanto previsto da altre specifiche disposizioni dello Statuto o del presente Regolamento attuativo:

- a) i ricorsi relativi all'ipotesi prevista all'articolo 24, comma 7, lettera b) dello Statuto devono essere presentati dagli organi o enti ivi richiamati entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza dell'atto o del fatto da cui la controversia è scaturita;
- b) i ricorsi relativi all'ipotesi prevista all'articolo 24, comma 7, lettera c) dello Statuto devono essere presentati dal Consiglio Nazionale di Federavo oppure dal Consiglio Direttivo dell'AVO regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza dell'atto o del fatto che ha integrato la condotta lesiva da parte dell'associazione federata;
- c) i ricorsi relativi all'ipotesi prevista all'articolo 24, comma 7, lettera d) dello Statuto devono essere presentati dal Consiglio Direttivo dell'AVO territoriale entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza dell'atto o del fatto che ha integrato la condotta lesiva da parte della persona fisica associata;
- d) i ricorsi relativi all'ipotesi prevista all'articolo 24, comma 7, lettera e) dello Statuto devono essere presentati dal singolo associato entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza dell'atto o del fatto che ha integrato la condotta lesiva dei propri diritti associativi.

I ricorsi e le istanze devono essere inoltrati al Collegio Nazionale dei Proviviri per iscritto, a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata (PEC), ed il Collegio decide, salvo quanto previsto da altre disposizioni dell'attuale Statuto o del Regolamento attuativo, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

6. Le sanzioni disciplinari che il Collegio Nazionale dei Proviviri può irrogare nei confronti delle persone fisiche associate alla rete Federavo sono le seguenti:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione della qualità di associato, fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi;
- c) sospensione dalla eventuale carica sociale ricoperta, fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi.

7. Nel caso in cui, per uno o più dei motivi indicati all'articolo 24, comma 11 dello Statuto, vengano meno 1 (uno) o 2 (due) componenti il Collegio, quest'ultimo non si intende decaduto. Si provvede alla sostituzione attingendo alle liste dei non eletti nell'ultima elezione svoltasi, con il limite sia per i componenti associati che per gli esterni di poter attingere solo alla rispettiva lista. I consiglieri così sostituiti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio Nazionale dei Proviviri vigente.

In caso di rifiuto, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti della rispettiva lista, si provvede alla sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione. Si applicano le

regole e le tempistiche previste dal comma 4 del presente articolo, in quanto compatibili. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio Nazionale dei Probiviri vigente.

Nel caso in cui cessino contestualmente dall'incarico tutti e 3 (tre) i componenti il Collegio, l'intero organo si intende decaduto. Il Presidente Nazionale deve convocare l'Assemblea ordinaria la quale deve svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Collegio Nazionale dei Probiviri. Si applicano le regole e le tempistiche previste dal comma 4 del presente articolo, in quanto compatibili.

### **Articolo 17 - L'Organo di Controllo**

1. L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

2. Nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le cause di incompatibilità previste dall'articolo 11, commi 1 e 2 del presente Regolamento.

4. La data delle elezioni dell'Organo di Controllo è decisa dal Consiglio Nazionale almeno 150 (centocinquanta) giorni prima della scadenza del mandato di tale organo. L'Assemblea elettiva deve comunque svolgersi almeno entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del mandato dell'Organo di Controllo in carica. Nel periodo intercorrente fra la scadenza del mandato e l'elezione del nuovo Organo di Controllo, quello precedente rimane in carica in regime di *prorogatio*. La data dell'Assemblea elettiva costituisce la data di inizio del nuovo mandato.

5. La Commissione Elettorale, costituita almeno 120 (centoventi) giorni prima della data di riunione dell'Assemblea elettiva, deve promuovere, almeno 90 (novanta) giorni prima della stessa data, una comunicazione pubblica al fine di raccogliere possibili candidature per l'elezione del componente o dei componenti dell'Organo di Controllo ed inviare a tutti gli associati, entro lo stesso termine, un avviso a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata (PEC). Dell'elezione è data notizia anche sul sito internet di Federavo.

Le candidature per l'elezione devono pervenire per iscritto alla segreteria di Federavo almeno 30 (trenta) giorni prima della data di riunione dell'Assemblea elettiva. Le candidature devono essere corredate dal *curriculum vitae* del candidato.

La Commissione comunica alle Associazioni federate almeno 10 (dieci) giorni prima della data di riunione dell'Assemblea elettiva la lista dei candidati con un avviso a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata (PEC), dandone contestualmente notizia sul sito internet di Federavo. La lista deve rimanere pubblicata in detto sito almeno fino alla data di riunione dell'Assemblea elettiva.

Risultano eletti il candidato o i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra uno o più candidati, prevale il più giovane d'età. Si applica quanto previsto dall'articolo 12, commi 5 e 6 e dall'articolo 13, commi 9, 10, 11, 12 e 13 del presente Regolamento.

6. La carica di componente dell'Organo di Controllo si perde per decesso, dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea. Si perde, inoltre, per sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2 del presente Regolamento.

In tal caso, si provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione svoltasi. In caso di rifiuto, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si provvede alla sostituzione tramite una nuova elezione in Assemblea, da svolgersi entro 120 (centoventi) giorni

dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione. Si applicano le regole e le tempistiche previste dal comma 5 del presente articolo, in quanto compatibili.

Nel caso di Organo di Controllo collegiale, qualora vengano meno 1 (uno) o 2 (due) componenti, l'organo non si intende decaduto. Si provvede alla sostituzione secondo quanto previsto dal precedente capoverso. Nel caso in cui cessino contestualmente dall'incarico tutti e 3 (tre) i componenti il Collegio, l'intero organo si intende decaduto e si procede quindi ad una nuova elezione da parte dell'Assemblea ordinaria, la quale deve svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione. Si applicano le regole e le tempistiche previste dal comma 5 del presente articolo, in quanto compatibili.